

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....**FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....**
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 37/2012

1 Ottobre 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO CHE DETERMINA LE RIMANENZE FINALI DI
MAGAZZINO DIVERSE DA QUELLE INIZIALI DELL'ANNO SUCCESSIVO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 15250 DEL 12
SETTEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 15250 del 12 Settembre
2012**, ha stabilito la **legittimità dell'accertamento induttivo** con il quale
l'Amministrazione finanziaria può pervenire alla **determinazione di rimanenze finali
diverse rispetto a quelle iniziali dell'esercizio successivo**, benché già **chiuso per
effetto di accertamento con adesione**.

Nella particolare vicenda, **l'Agenzia delle Entrate**, applicando il particolare procedimento induttivo di cui all'art. 39, comma 2, DPR 600/73, **aveva provveduto alla ricostruzione del reddito** di un contribuente, per l'anno di imposta 2003, **rideterminando**, insieme ai **ricavi**, anche il **valore delle rimanenze finali di magazzino**. Nella fattispecie però, **il contribuente aveva già "patteggiato", in adesione**, l'accertamento dell'Ufficio per **l'annualità successiva definendo anche il valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2004**.

La CTR della Puglia aveva **confermato** quanto stabilito dai giudici di prime cure **reputando** che l'Ufficio avesse **legittimamente** rivalutato **le rimanenze finali di magazzino al 31.12.03**, **nonostante l'accertamento per adesione** delle rimanenze iniziali all'1.1.04, effettuato **per l'anno 2004**.

Avverso l'atto impositivo per il periodo d'imposta 2003 **proponeva ricorso il contribuente**, **denunciando la violazione del principio di continuità dei valori di bilancio** di cui all'articolo 92 del TUIR ove è previsto (comma 7) che le rimanenze finali di un periodo costituiscano le esistenze iniziali del periodo successivo.

Orbene, investita del caso, **la Suprema Corte ha osservato** che, nel caso concreto, l'accertamento induttivo per l'anno 2003 traeva origine dal **riscontro** - operato in sede di verifica della documentazione contabile - dell'esistenza **di un magazzino assai rilevante ed in continuo aumento**, con conseguente formazione di **giacenze di merci per importi molto elevati**, notevolmente **superiori all'ammontare degli stessi ricavi dichiarati**. Tali **ricavi**, peraltro, erano a loro volta **molto inferiori ai costi di acquisto della merce**, risultandone **un'evidente, macroscopica, antieconomicità della gestione** aziendale facente capo al contribuente.

Invero, **hanno concluso gli Ermellini**, rigettando il ricorso del contribuente, **il principio di continuità dei valori di bilancio**, invocato dal contribuente, se **comporta che i valori finali dell'esercizio sono da considerarsi quelli iniziali del successivo, non implica anche che sia vero il contrario**.

In altri termini, **accertate con adesione del contribuente le rimanenze all'inizio del 2004, non per questo - stante il principio di autonomia dei periodi di imposta, sancito dall'art. 7 D.P.R. 917/86 - devono essere considerate dello stesso valore anche le giacenze dell'esercizio precedente**.

IL DATORE DI LAVORO NON E' PENALMENTE RESPONSABILE PER LE INADEMPIENZE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA REGOLARMENTE NOMINATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 33521 DEL 30 AGOSTO 2012

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 33521 del 30 agosto 2012**, ha (ri)statuito che **competete al responsabile per la sicurezza, laddove nominato dal datore di lavoro, l'obbligo di attivarsi per porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Nel caso *de quo*, il legale rappresentante di una società veniva condannato, nei gradi di merito, per **non aver sottoposto a visita medica periodica due lavoratori.**

Due le motivazioni addotte dal ricorrente in sede nomofilattica: l'impossibilità dei lavoratori di presentarsi in azienda per effettuare le prescritte visite mediche periodiche atteso il loro stato di malattia ed il **conferimento di esplicita delega, per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ad un altro soggetto dell'organigramma aziendale.**

Orbene, **gli Ermellini**, sul primo punto, hanno rigettato la tesi difensiva del ricorrente, sostenendo che la visita medica si sarebbe potuta effettuare in **modalità domiciliare**, ma, sul secondo punto, **hanno accolto la difesa del legale rappresentante atteso che lo stesso aveva delegato al responsabile per la sicurezza tutte le incombenze richieste dalla norma e dalla comune esperienza.**

Pertanto, ferma restando la necessità a carico del responsabile aziendale di "controllare il controllore" (*c.d. culpa in vigilando*) con la sentenza *de qua* i Giudici di legittimità hanno assolto, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex plurimis*, Cass. n. 27738/2011), il legale rappresentante per il reato ascrittogli.

LA MANCATA RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA AL TERMINE DELLA MATERNITA' COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14905 DEL 5 SETTEMBRE 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14905 del 5 Settembre 2012**, ha censurato il **comportamento di una lavoratrice** che, **al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, non aveva ripreso servizio** restando a casa per ben ulteriori quaranta giorni.

Nella vicenda in esame, **la Corte di Appello di Cagliari aveva confermato la sentenza** impugnata dalla lavoratrice, tesa al **riconoscimento della illegittimità del licenziamento** che le era stato comminato **per non aver ripreso la propria attività lavorativa al termine del periodo tutelato di maternità.**

Il comportamento della lavoratrice, ai fini della legittimità della risoluzione del rapporto, **era riconducibile** - ex legge n. 1204 del 1971 - **alla fattispecie della "colpa grave", a nulla rilevando, l'eccezione di inadempimento,** lamentato dalla ricorrente, **in relazione al paventato mancato pagamento di una mensilità della retribuzione.**

La Suprema Corte, investita del caso, **ha preliminarmente chiarito** che **nei contratti con prestazioni corrispettive,** qualora **una delle parti adduca a giustificazione** del proprio rifiuto di adempiere **l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti,** tenendo conto dell'elemento **cronologico e logico,** essendo necessario stabilire se vi sia **relazione causale ed adeguatezza,** nel senso della **proporzionalità** tra l'inadempimento dell'uno ed il precedente inadempimento dell'altro.

Nel caso di specie, afferma la Suprema Corte, **la Corte di Appello ha** motivatamente **escluso che il rifiuto di adempiere da parte della lavoratrice** - concretizzatosi in un'assenza durata ben quaranta giorni dal termine di astensione obbligatoria -, **potesse considerarsi giustificato a fronte di un inadempimento datoriale che riguardava una sola mensilità della retribuzione.**

Alla luce dei principi enunciati, **gli Ermellini hanno perciò confermato** l'operato della Corte territoriale, accertando **la sussistenza della "colpa grave" nel comportamento della lavoratrice,** costituente **giusta causa per la risoluzione del rapporto,** rendendo **inoperante il divieto di licenziamento** della lavoratrice madre, ex art. 54. comma 3, lett. "a" , D.Lgs. n. 151 del 2001.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE SCIENTEMENTE INVII UNA E-MAIL DAL CONTENUTO DIFFAMATORIO AI PROPRI SUPERIORI.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 14995 DEL 7 SETTEMBRE 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14995 del 7 settembre 2012**, ha stabilito che è **legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che inoltra e-mail offensive** ai dirigenti dell'azienda presso cui lavora.

Nel caso in specie, un lavoratore, a seguito di demansionamento, **aveva inviato una mail** ai propri superiori dal contenuto altamente **offensivo**; ne era, quindi, scaturito il licenziamento.

I gradi di merito rigettavano la domanda ritenendo legittimo il licenziamento giustificato in ragione del contenuto offensivo delle frasi trasmesse per posta elettronica.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte del lavoratore.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, con la sentenza *de qua*, **hanno confermato il decisum del Merito, atteso che questi, ancorché illegittimamente demansionato, aveva scientemente posto in essere la sua condotta decisamente travalicante il legittimo esercizio della libertà di pensiero.**

In particolare, ***i giudici nomofilattici hanno evidenziato, riprendendo quanto emerso nella fase istruttoria, che il demansionamento, seppur censurabile, non era stato determinato da un intento persecutorio della società ma da una difettosa organizzazione aziendale.***

Inoltre, **le espressioni contenute nella "e-mail" del ricorrente**, indirizzate ai propri diretti superiori (capo settore, direttore del personale e superiore gerarchico), **avevano contenuto diffamatorio ed offensivo, integrando con ciò la giusta causa di licenziamento.**

In conclusione, il licenziamento è stato ritenuto legittimo e proporzionato alla gravità dei fatti, ***in considerazione sia della trasmissione della e-mail anche a persone diverse dai diretti destinatari, sia per la gravità delle espressioni usate che travalicavano certamente il diritto di cronaca e che erano addirittura riconducibili a fattispecie penali, quali l'ingiuria e la diffamazione.***

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE ABBA "MODIFICATO" LA CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LA PROGNOSE CLINICA DELLA PROPRIA MALATTIA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 14998 DEL 7 SETTEMBRE 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14998 del 7 settembre 2012**, ha ritenuto **legittimo il licenziamento del lavoratore che alteri la data finale della prognosi indicata nel certificato medico** al fine di "allungare" il periodo di convalescenza.

Con la sentenza *de qua*, i giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati per dirimere la *querelle* che vedeva contrapposto un lavoratore licenziato dall'azienda, (*ex*) datrice di lavoro, per aver prodotto un certificato medico **diverso da quello presentato all'INPS** in quanto recante una data di fine evento temporalmente più lontana e risultante (*maldestramente*) rettificata dal lavoratore stesso.

Orbene, i Giudici di legittimità, accertata anche la carente difesa del lavoratore nei giudizi di merito, hanno avallato il *decisum* di merito confermando la legittimità del licenziamento disciplinare, atteso che, essendo stato illecitamente modificato il certificato medico, l'assenza lavorativa era da ritenersi del tutto ingiustificata.

Gli Ermellini hanno inoltre (ri)sottolineato che laddove il giudicato di merito sia sufficientemente e correttamente motivato è insindacabile in Cassazione.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.